

REG.DEL. N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: PRIVACY – DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP/DPO)

Il giorno 8 aprile 2026 ad ore 18:00

in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito in videoconferenza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sotto la presidenza del

1	PRESIDENTE	FULVIO	CORTESE	P (vc)
2	COMPONENTE	SIMONA	DE FALCO	P (vc)
3	COMPONENTE	PAOLA	FOLADORI	P (vc)
4	COMPONENTE	ROBERTA	GIORDANI	P (vc)
5	COMPONENTE	FRANCESCA	MARSELLA	P (vc)
6	COMPONENTE	VALENTINA	PERROTTA	AG
7	COMPONENTE	RITA CLARISSA	ROSSO	P (vc)
8	COMPONENTE	GIANMARCO	RUVOLO	P (vc)
9	COMPONENTE	MONICA	TASIN	P (vc)

P= PRESENTE; AG= ASSENTE GIUSTIFICATO; A= ASSENTE; P(vc)= PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA

CON LA PRESENZA DI	REVISORA DEI CONTI			
--------------------	--------------------	--	--	--

SEGRETARIO VERBALIZZANTE	DIRETTORE	GIANNI	VOLTOLINI	P (vc)
--------------------------	-----------	--------	-----------	--------

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 18.05 dichiara aperta la seduta

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39), altrimenti noto come “Data Protection Officer” (DPO).

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «*quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett. a).

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del RGPD).

Nel merito l’art. 38, par. 3, del RGPD fissa alcune garanzie essenziali per consentire ai RPD di operare con un grado sufficiente di autonomia all’interno dell’organizzazione. In particolare, occorre assicurare che il RPD “non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione di tali compiti”. Il considerando 97 aggiunge che i RPD “dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente”. Ciò significa, come chiarito nelle Linee guida, che «il RPD, nell’esecuzione dei compiti attribuitigli ai sensi dell’articolo 39, non deve ricevere istruzioni sull’approccio da seguire nel caso specifico – quali siano i risultati attesi, come condurre gli accertamenti su un reclamo, se consultare o meno l’autorità di controllo. Né deve ricevere istruzioni sull’interpretazione da dare a una specifica questione attinente alla normativa in materia di protezione dei dati».

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 38, par. 3, del RGPD, il RPD «*riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento*». Tale rapporto diretto garantisce, in particolare, che il vertice amministrativo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal RPD nell’esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del titolare o del responsabile.

Valutato il complesso dei compiti assegnati al RPD (in particolare sorveglianza sul rispetto delle disposizioni, cooperazione con l’autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all’esercizio dei propri diritti);

considerata l'assenza di personale in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD per assolvere ai compiti sopra descritti;

considerato che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD,

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 27/3/2023 è stato rinnovato l'incarico di DPO all'avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria per massimo tre annualità, verso un corrispettivo annuo di € 3.400,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Accertato che l'incarico è in scadenza il 9/4/2026;

ritenuto opportuno allineare detto incarico a quello di supporto al referente interno della protezione dei dati personali, in scadenza il 17/5/2026, conferito con determinazione del Direttore n. 108 di data 11/5/2023;

considerato che è in procinto di essere inviato da parte dell'Ente un questionario di soddisfazione sul servizio di portineria destinato all'utenza istituzionale e che è in corso, da parte dell'attuale DPO, la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dal RGPD;

considerata altresì la recente comunicazione al Garante della Privacy (avvenuta a marzo 2026) per una possibile violazione di trattamento dati da parte di un operatore economico a cui l'Amministrazione ha affidato un servizio e la conseguente opportunità che l'attuale DPO (che risulta avere adeguata esperienza e professionalità in materia di privacy, diritto informatico e cybersecurity oltre che adeguata conoscenza dell'Ente) cooperi nei rapporti con detta Autorità;

considerato infine che, al fine di ottemperare al principio di rotazione, è in corso di perfezionamento l'affidamento dell'incarico di DPO ad un diverso soggetto e che è opportuno vi sia un affiancamento con l'attuale per consentire la migliore gestione delle questioni pendenti in materia di privacy

considerata la proficuità della collaborazione e il gradimento per il servizio reso ad oggi;

considerata la disponibilità dell'avv. Lagni, manifestata per le vie brevi, all'assunzione dell'incarico per il tempo strettamente necessario all'allineamento dei due incarichi, verso un corrispettivo di € 410,00 (in linea con quanto corrisposto per l'incarico in scadenza, salvo i necessari adeguamenti per il decorso del tempo, prendendo quale parametro la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat dalla data del contratto originario ad oggi);

verificato che l'importo contrattuale presunto non eccede la soglia di cui dell'art. 50, comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 che autorizza l'Ente a procedere ad *"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle*

prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

visto l’art. 3 co. 1 lett. d) dell’Allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 che definisce l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

dato atto che tale operatore economico è presente sulla piattaforma Contracta, piattaforma digitale di e-procurement della Provincia autonoma di Trento, attiva dal 1° gennaio 2024 per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici;

vista la Delibera di Giunta provinciale n. 43 di data 23 gennaio 2026 “Linee guida per l’uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Revisione deliberazione n. 307/2020” secondo cui al punto 3 *“è consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000”;*

con il presente provvedimento si propone di designare l’avv. Elisa Lagni quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria, verso un corrispettivo di € 410,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, dal 10/4/2026 al 17/5/2026.

Trattandosi di contratto che verrà affidato tramite la piattaforma Contracta, i rapporti tra le parti sono regolati, oltre che da apposito contratto di servizio (in conformità a quello in scadenza), dalla disciplina peculiare all’utilizzo della piattaforma, dalle disposizioni dell’ordinamento provinciale, ed in particolare la L.p. 9 marzo 2016, n. 2, la L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023, nonché dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Poiché la nomina del RPD rientra tra le competenze del titolare del Trattamento dei dati, è il Consiglio di Amministrazione dell’Ente che deve provvedere a tale individuazione.

Si demanda al direttore dell’Ente il perfezionamento dell’atto contrattuale conseguente alla designazione, oggetto del presente provvedimento.

Si dà atto che nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà altresì atto che nel rispetto dell’art. 3 c. 5 del Regolamento sul funzionamento degli organi previsti dalla Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20, di data 26 novembre 2025 e con deliberazione della Giunta Provinciale di data 23 gennaio 2026 n. 44;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di designare, per le ragioni espresse in premessa, l’avv. Elisa Lagni, P.I. 03394220234, con studio legale in via del Bersagliere 3 - 37069 Villafranca di Verona, quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD/DPO) per Opera Universitaria, verso un corrispettivo di € 410,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi, dal 10/4/2026 al 17/5/2026;
2. di disporre che il nominativo e i dati di contatto del RPD/DPO (recapito postale, telefono, email) siano resi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali;
3. di demandare al Direttore il perfezionamento dell’atto contrattuale conseguente alla designazione di cui al punto 1.

Adunanza chiusa ad ore 18:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Prof. Fulvio Cortese

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA

**DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE:**
DELIBERA N. _____ **DEL** _____

DELIBERA NON SOGGETTA AD APPROVAZIONE: ✓

VISTO

LA RAGIONERIA
